

N. 1904

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1996

Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile
della pesca marittima e della maricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - La grande quantità di decreti esistenti in materia di pesca, ambiente e demanio marittimo rendono di difficile applicazione la legislazione attuale (legge 14 luglio 1965, n. 963, e legge 17 febbraio 1982, n. 41). Inoltre le numerose conflittualità normative e l'assenza di una reale politica programmatica della pesca penalizzano le categorie che spesso si trovano costrette a pratiche di pesca illegali.

Una gestione concentrata con i Paesi limitrofi per uno sfruttamento razionale e congiunto delle risorse ittiche è oltremodo necessaria, in molte attività di pesca, per non andare incontro ad ulteriori conflittualità.

Inoltre la politica della pesca italiana non può oggi prescindere da quella comunitaria e nel contempo deve prendere in opportuna considerazione le esigenze delle realtà locali

attraverso la politica del decentramento delle decisioni, competenze e responsabilità.

Non vanno dimenticate, infine, le esigenze dell'ambiente: una politica della pesca che non prenda in opportuna considerazione le esigenze dell'ambiente recherebbe danni naturalistici e turistici alla nazione.

Il nostro Paese, circondato da ottomila chilometri di coste, dovrebbe avere nella pesca una delle attività produttive più importanti, invece il settore è al limite del collasso.

Il disegno di legge in oggetto contempla una nuova legge quadro che prende in opportuna considerazione gli enunciati comunitari, le esigenze dell'ambiente e il decentramento affidando a piani triennali gran parte delle normative e lasciando alla legge stessa il compito di tracciare i binari in cui i piani debbono operare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di raggiungere il massimo sviluppo sostenibile del settore ittico nazionale attraverso la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e lo sviluppo della pesca marittima e della maricoltura nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori. Strumento della legge è il piano nazionale.

Art. 2.

(Piano nazionale)

1. Al fine di pervenire alle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indirizzi comunitari, dei programmi statali e regionali e degli impegni internazionali, nei limiti dettati dai successivi articoli, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale degli interventi in essa previsti.

2. Il piano, di durata triennale, è elaborato dalla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali coadiuvata dal comitato consultivo di base di cui all'articolo 5, acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Contenuti del piano)

1. Il piano nazionale deve prendere in opportuna considerazione i risultati delle ricerche scientifiche, le indicazioni provenienti dalle categorie interessate e le esigen-

ze dell'ambiente; esso è diviso in nove parti.

2. La prima parte del piano delinea il quadro della filiera pesca nel triennio precedente, riportando i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa della flotta da pesca e a quella socio-economica degli operatori del settore per regione; i dati relativi alle catture per tipo di pesca per regione; i dati relativi alla commercializzazione, la trasformazione, l'importazione e l'esportazione dei prodotti ittici; i dati relativi alla produzione in acquacoltura marina e maricoltura; i risultati cui è pervenuta la ricerca scientifica. Saranno riportati infine i limiti che si sono superati rispetto agli obiettivi prefissati dal piano precedente.

3. La seconda parte del piano riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo della maricoltura. Essa deve delineare gli obiettivi che si intendono perseguire con il piano; indicare i limiti che si intendono superare e gli strumenti che si intendono adottare; indicare i meccanismi per la regolazione dello sforzo di pesca per i diversi tipi di attrezzi; identificare le problematiche ambientali con particolare riferimento alla fascia costiera ed adeguare a queste l'attività di pesca operando le opportune misure di salvaguardia del patrimonio ittico e naturalistico nazionale.

4. La terza parte del piano riguarda le strutture collegate all'esercizio della pesca con particolare riguardo alla modernizzazione e l'adeguamento della portualità, dei mercati ittici, degli impianti di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e delle reti distributive e la realizzazione di marchi di qualità con l'obiettivo primario di migliorare la produzione interna.

5. La quarta parte del piano riguarda i problemi occupazionali e sociali dei pescatori, e la qualità e la sicurezza della vita in mare mirando ad una corretta distribuzione della ricchezza tra gli operatori rilanciando le pratiche di pesca con il miglior rapporto tra sforzo di pesca e redditività. Si dovrà avere cura che tutti gli operatori siano posti nelle stesse condizioni rispetto agli obblighi ed ai benefici previsti dal piano semplifi-

cando al massimo le procedure di acquisizione di questi ultimi e concentrando, per quanto possibile, in periferia lo sforzo informativo offrendo servizi diretti di assistenza attraverso gli uffici marittimi.

6. La quinta parte del piano riguarda la ricerca scientifica, tecnologica e bio-economica applicata alla pesca marittima ed alla maricoltura; ne traccia le linee di ricerca che devono avere il più attento riferimento alle finalità del piano mirando a superare i limiti delineati nelle precedenti parti del piano sia nell'assistenza alle esperienze pilota e sperimentali condotte dagli operatori che alle esigenze conoscitive dell'amministrazione; ampio spazio dovrà essere riservato all'impatto dell'attività di pesca sull'ambiente.

7. La sesta parte del piano riguarda la vigilanza ed il controllo dell'attività di pesca che deve essere circostanziata alle esigenze prioritarie del piano attraverso un adeguamento delle sanzioni ed un potenziamento dei mezzi con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente costiero dalla pesca illegale e dal bracconaggio.

8. La settima parte del piano riguarda la promozione, l'informazione e la divulgazione avendo riguardo a promuovere le produzioni ittiche nazionali nel mercato interno ed estero attraverso iniziative descritte in un programma promozionale e pubblicitario che indichi gli strumenti ed i rapporti costi-benefici; a informare direttamente i pescatori delle iniziative del piano, dei benefici nazionali e comunitari al settore, al fine di rendere trasparente e fruibile il piano stesso; a divulgare i risultati degli studi e delle ricerche resi in forma fruibile agli operatori ed agli organi di vigilanza e controllo.

9. La ottava parte del piano riguarda l'aspetto normativo che verrà regolamentato dal piano per quanto riguarda i limiti degli attrezzi da pesca, la regolazione dello sforzo di pesca, le pesche speciali, la pesca sportiva, il recepimento delle norme comunitarie e quanto altro non emerga dai successivi articoli e dai precedenti punti del piano.

10. La nona parte del piano ripartisce gli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 15 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi all'associazionismo che non devono superare il 15 per cento degli stanziamenti annuali; il fondo per le emergenze che non deve superare il 10 per cento dello stanziamento annuale, i fondi per la vigilanza ed il controllo che non superino il 10 per cento dello stanziamento annuale; i restanti contributi a fondo perduto che devono privilegiare, tra l'altro, le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio.

11. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsto dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

Art. 4.

(Comitato tecnico scientifico)

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il comitato tecnico scientifico composto da:

a) il Ministro che lo presiede e che può delegare funzionari addetti al proprio gabinetto;

b) un esperto nominato dall'Istituto culturale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) tra i propri ricercatori;

c) un esperto nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) tra i propri ricercatori;

d) un esperto nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della Direzione generale per la pesca della Commissione delle Comunità europee (DG XIV);

f) un rappresentante del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, costituito nell'ambito della FAO (FAO-CGPM);

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, Ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 5.

(Comitato consultivo di base)

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali il comitato consultivo di base che è composto da:

a) il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che lo presiede;

b) i presidenti dei comitati consultivi regionali;

c) un rappresentante delle associazioni di pescatori;

d) un rappresentante delle associazioni di armatori;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

f) un rappresentante delle associazioni di commercianti e trasformatori;

g) un rappresentante del registro navale italiano (RINA);

h) un rappresentante delle Capitanerie di porto designati dal comando generale;

i) un rappresentante delle organizzazioni ambientalisti.

Art. 6.

(Comitati consultivi regionali)

1. Per gli adempimenti di cui alla presente legge sono istituiti presso le regioni marittime i comitati consultivi regionali composti da:

a) un funzionario regionale del settore nominato dal presidente della regione con compito di presidente del comitato;

b) il presidente del comitato consultivo della regione di appartenenza;

c) un rappresentante di enti di ricerca e della università che si occupano di mare;

- d) un rappresentante delle associazioni di pescatori;
- e) un rappresentante delle associazioni di commercianti e trasformatori;
- f) un rappresentante delle organizzazioni ambientaliste;
- g) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

(Compiti dei comitati consultivi regionali)

1. È compito dei comitati consultivi regionali trasmettere al comitato consultivo di base, attraverso il presidente, le esigenze, le problematiche e le istanze regionali.

2. I comitati di cui al comma 1 possono:

- a) adeguare le norme nazionali alle esigenze del territorio regionale, con l'adozione di regolamenti più restrittivi;
- b) regolamentare la pesca per compartimenti.

3. I comitati consultivi regionali non sono costituiti nelle regioni a statuto speciale, ai cui consigli regionali della pesca sono attribuite le stesse funzioni.

Art. 8.

(Comitati consultivi locali)

1. Le commissioni consultive locali conservano la composizione determinata dalle precedenti leggi in materia.

Art. 9.

(Ricerca scientifica)

1. Il Ministro affida il programma di ricerca previsto dal piano al CNR e all'ICRAM che si avvalgono per il suo svolgimento delle università e di altri enti ed istituti pubblici e privati italiani ed esteri.

2. Per gli adempimenti di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali il comitato per la verifica delle ricerche costituito da:

- a) un esperto designato dalla FAO;
- b) un esperto designato dalla Commissione delle Comunità europee;
- c) un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

3. I risultati delle ricerche dovranno essere approvati dal comitato per la verifica delle ricerche e dovranno avere puntuale diffusione entro sei mesi dalla loro realizzazione.

4. Compito del comitato per la verifica delle ricerche è verificare la rispondenza dei risultati delle ricerche afferenti al programma con gli obiettivi prefissati.

Art. 10.

(Fondo di emergenza e solidarietà)

1. Viene istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un fondo di emergenza e solidarietà che servirà per interventi atti a fronteggiare particolari accadimenti occorsi al settore.

2. Del fondo dispone il Ministro previa segnalazione del comitato consultivo di base ed approvazione del comitato tecnico scientifico.

3. Eventuali residui non utilizzati dovranno essere impegnati per progetti di ripopolamento e tutela delle risorse.

Art. 11.

(Concessione dei contributi a fondo perduto)

1. La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta dal comitato consultivo di base, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4.

2. Il comitato consultivo di base svolge le seguenti attività:

a) esprime parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio;

b) valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso;

c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dei programmi settoriali previsti dai regolamenti comunitari.

3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale non inferiore al settimo livello coadiuvato da tre impiegati di cui uno con funzioni di vice segretario.

4. Le sedute del comitato consultivo di base sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri.

5. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

Art. 12.

(Transizioni al nuovo ordinamento)

1. Le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. Le norme concernenti il settore, non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione del piano nazionale di cui all'articolo 2. Il piano determina la normativa concernente il settore, anche con riferimento alle questioni non espressamente disciplinate dalla presente legge.

